

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO n.5 2004**

OSSERVATORIO n.5 2004

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2004, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002 e 2003.

(art.1, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

(art.1, c.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

3. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora i predetti comuni ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dal 31 marzo 2004, ossia entro il 30 settembre 2005, e non più entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

3.1. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio..
(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8; D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.2. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

Cause ostative alla candidatura e carica ad amministratore locale

1. È escluso dalle cause ostative alla candidature ed alla carica di amministratore locale il peculato d'uso, cioè il caso in cui il bene in disponibilità è stato solo utilizzato e, dopo l'uso momentaneo, è stato immediatamente restituito.
(art.58, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.6, c.1, lett. a, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

Dimissioni dei consiglieri

1. L'atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale e provinciale, indirizzato al consiglio, deve essere presentato al protocollo dell'ente direttamente dal consigliere che si dimette.
(art.38, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

1.1. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e presentate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Enti locali dissestati

1. Non trovano applicazione negli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dall'8 novembre 2001 le disposizioni che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.

(art. 31, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

1.1. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'8 novembre 2001 possono assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento e per il ripiano di passività correlate a spese correnti, purchè queste ultime siano maturate entro il 7 novembre 2001.

2. Per agevolare la gestione liquidatoria, è stanziata, per il triennio 2004-2006, la somma annua di 600.000 euro.

(art.31, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. b, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

2.1. Lo stanziamento è destinato agli enti locali in stato di dissesto finanziario dichiarato a decorrere dall'8 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale.

(art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Salvaguardia equilibri di bilancio

1. Qualora la giunta non abbia provveduto a sottoporre al Consiglio la proposta del provvedimento di equilibrio del bilancio 2004, di cui all'art.193 del TUEL, entro la prescritta scadenza del 30 settembre 2004, il prefetto nomina un commissario affinché la predisponga d'ufficio per sottoporla al Consiglio.

(art.1, c.3, D.L.29 marzo 2004, n.8).

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del provvedimento predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia proposto il provvedimento e il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del provvedimento di riequilibrio del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata al solo esercizio finanziario 2004.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina del commissario è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

Tesoreria unica

1. Nel triennio 2003-2005, è confermato che per le provincie e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stabiliti con D.M. (art. 32, c.1, legge 27 dicembre 2002, n 289).

1.1. Per l'anno 2004, il limite di giacenza è confermato nella misura del 20% delle assegnazioni di competenza.
(D.M. 5 marzo 2004, in G.U. n.65 del 18 marzo 2004).

1.2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza sul fondo ordinario, perequativo, consolidato e per sviluppo investimenti.

1.3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno sui fondi di cui al punto precedente.

1.4. Dalle giacenze da assumere a riferimento per la determinazione del limite, sono escluse le somme a disposizione di giustizia e sono incluse le somme con vincolo di destinazione.

1.5. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti possono essere utilizzate le somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni maturate e non ancora accreditate in tesoreria.

1.6. Le somme vincolate possono, inoltre, essere utilizzate nei limiti delle assegnazioni prive di vincoli, comunicate e non ancora accreditate nei conti di tesoreria.

1.7. Anche in deroga ai limiti, qualora gli enti non dispongano di risorse necessarie a far fronte a impellenti e inderogabili necessità di cassa, possono inoltrare via fax (06-4828780) apposita e motivata richiesta alla direzione centrale finanza locale del Ministero dell'interno, con la specifica degli importi cui devono improrogabilmente far fronte. al fine di predisporre una procedura di emergenza per l'immediata disponibilità

degli importi nelle more dell'iter procedurale della loro effettiva attribuzione.

(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 7 marzo 2001, n. F.L. 9/01).

2. È temporaneamente sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto, da parte del Ministero dell'interno, della consistenza di cassa degli enti presente in tesoreria unica.

(circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 aprile 2002, n.F.L. 9/2002).

2.1. Permanendo i problemi tecnici che non consentono il monitoraggio diretto della consistenza di cassa in tesoreria unica ed essendo sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti statali, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in presenza di spese improcrastinabili da effettuarsi entro i 40 giorni successivi ed alle quali non sia possibile fare fronte con le proprie disponibilità, hanno facoltà di trasmettere apposita richiesta di trasferimenti.

(circolare telegrafica, Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 aprile 2003, n. F.L. 14/2003).

3. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro.

(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

BILANCIO DI PREVISIONE

Termine per l'approvazione

1. È fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.

(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2004 è prorogato al 31 maggio 2004.

(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003; art.1, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef sulle tariffe dei servizi pubblici locali nonché quelli per approvare

con l'adozione di regolamenti, come avviene per gli enti pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.

(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

Avanzo di amministrazione

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto:

- a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
 - c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
 - d) per il finanziamento delle spese di investimento;
 - e) per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio;
 - f) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- (art.187, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. L'avanzo di amministrazione può essere, altresì, iscritto in bilancio e utilizzato per il finanziamento delle spese correnti una-tantum.

(art.1, c.160, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.2. Al bilancio deliberato ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto, per gli utilizzi di cui ai precedenti punti 1., lett. a), b), c). L'attivazione delle spese è, tuttavia, consentita dopo l'approvazione del rendiconto.

(art.187, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Per il solo anno 2004 e soltanto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che hanno avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10% rispetto a quelli assegnati nel 2003, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2003 può essere applicato al bilancio 2004 per tutti gli utilizzi di cui ai precedenti punti 1. e 1.1., fermo restando che l'attivazione delle spese è consentita dopo l'approvazione del rendiconto.

(art.4, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

2.1. Nel computo della riduzione dei trasferimenti erariali non devono essere comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.

Certificazione di bilancio

1 Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati.

(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Con D.M. 19 febbraio 2004 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2004. (in suppl. ord. n.40 alla G.U. n.59 dell'11 marzo 2004).

2.1. Il certificato deve essere inviato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, entro la scadenza del 29 maggio 2004.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M..

(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

6. In considerazione dell'avvenuto differimento al 31 maggio 2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004, è attesa, come per gli anni precedenti, autorizzazione alla presentazione del certificato di bilancio in ritardo rispetto alla scadenza del 29 maggio.

Scioglimento dei consigli

1. Qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio 2004 alla scadenza del 31 maggio 2004, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia approvato lo schema di bilancio 2004 e, il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione del bilancio 2004 provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina dei commissari in sostituzione della giunta, prima, e del consiglio, poi, è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

3. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi. (art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

2. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi. (art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento.
(art.32 e 34 D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003

(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.203, convertito dalla legge 27 novembre 2003, n.326)

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, entro il 31 luglio 2004;
 - per la metà dell'importo restante, entro il 30 settembre 2004;
 - per il saldo dell'importo, entro il 30 novembre 2004
- (allegato 1, modificato con D.L. 31 marzo 2004, n.82).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con D.M. 15 marzo 2004, sono stati aggiornati per l'anno 2004 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili.
(in G.U. n.70, del 24 marzo 2004).

1.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari.
(art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.2. Il ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

2. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto.
(art.2, c.1, legge 1 agosto 2003, n.206).

2.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da Ici, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
 - enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione.
- (art.1, c.1).

2.2. La disposizione non è innovativa rispetto al regime fiscale che poteva essere riconosciuto comunque agli oratori dalla normativa previgente in materia di Ici, ma anzi ha sciolto ogni dubbio sulla loro natura pertinenziale, estendendola ex lege a tutti gli immobili destinati ad attività di oratorio e similari.

(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 3 marzo 2004, n.1/D.36)

11.1/DP1).

2.3. L'esenzione opera, quindi, sin dall'entrata in vigore dell'Ici e riguarda gli edifici e le pertinenze, casa del parroco compresa, destinate all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

2.4. Le minori entrate per effetto dell'esenzione, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito Ici riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate dallo Stato con modalità da stabilire con D.M.
(art.2, c.2).

2.5. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

SPESE

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese.
(art. 52, c. 3, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387).

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione.
(circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98).

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

2. Agli oneri derivanti, per il biennio 2004-2005, dai rinnovi contrattuali del personale, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
(art.3, c.49, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno, direzione centrale per le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004).

3. In sede di contrattazione collettiva nazionale, le risorse da destinare, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, anche alla contrattazione integrativa non possono comportare incrementi superiori allo 0,2%, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni.
(art.3, c.49, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno, direzione centrale per le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004).

le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004).

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 31 marzo 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,65% se di durata fino a 10 anni
- 4,10% se di durata fino a 15 anni
- 4,40% se di durata fino a 20 anni
- 4,60% se di durata fino a 25 anni
- 4,75% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.63 del 16 marzo 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,50%, se di durata fino a 10 anni;
 - 3,95%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,25%, se di durata fino a 20 anni;
 - 4,45%, se di durata fino a 25 anni;
 - 4,60%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,70%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,75%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 3,80%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,20%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,25%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,30%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,50%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,55%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,65%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,75%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,80%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,90%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,90%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,00%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,10%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

SERVIZI PUBBLICI

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio di nettezza urbana per il triennio 2003/2005.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima.
(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano

gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente.

(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale

(art.242, c.2).

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003.

(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).

2.3. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

2.4. Nell'anno 2003 non sono, pertanto, individuabili enti che versino in condizioni strutturalmente deficitarie tenuti all'obbligo della presentazione della certificazione sulla copertura del costo dei servizi.

3. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2004, per la certificazione relativa all'anno 2003, al 31 marzo 2005, per la certificazione relativa all'anno 2004, e al 31 marzo 2006, per la certificazione relativa all'anno 2005.

4. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari.

(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

5. Le istruzioni per la compilazione e presentazione della certificazione sono quelle fornite dal Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, con circolare 3 marzo 2004, n.6/2004.

Asili nido

1. Un fondo di 100 milioni di euro, per l'anno 2003, di 150 milioni di euro, per l'anno 2004, e per ammontare da determinare a decorrere dall'anno 2005, è destinato a finanziare la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

(art.70, legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1.1. Possono essere creati micro-nidi, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti.

1.2. Con D.M. 30 ottobre 2003, le risorse per l'anno 2003 sono ripartite tra le regioni.

(in G.U. n.62 del 15 marzo 2004).

1.3. Le regioni provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta.

Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione

1. Un fondo di 246.496.000 euro per l'anno 2003 è destinato alla erogazione di contributi in favore dei conduttori di abitazione in possesso dei requisiti per la fruizione.
(art.11, c.5, legge 27 dicembre 2004, n.289).

1.1. Con D.M. 5 dicembre 2003, le risorse sono state ripartite tra le regioni.
(in G.U. n.66 del 19 marzo 2004).

1.2. Le regioni provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni che, sulla base delle risorse assegnate, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei requisiti.

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico - edilizia

1. È riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.
(art.32, c.25/28 e allegato 1, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82).

1.1. La domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2004.
(art.32, c.32 e 35).

1.2. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio entro il 31 marzo 2004;
 - b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2004;
 - c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 settembre 2004;
 - d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004;
 - f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 settembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.
- (art.32, c.37).

Asili nido

1. Un fondo di 100 milioni di euro, per l'anno 2003, di 150 milioni di euro, per l'anno 2004, e per

ammontare da determinare a decorrere dall'anno 2005, è destinato a finanziare la costruzione e la gestione di asili nido e di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
(art.70, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Al finanziamento dell'acquisto delle aree e delle opere relative alla costruzione degli asili nidi, provvede la Cassa dd.pp. con la concessione di mutui a totale carico dello Stato anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'art.204 del TUEL.

1.2. Possono essere creati micro-nidi, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, con onere complessivo sul fondo non superiore, rispettivamente, a 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

1.3. Con D.M. 30 ottobre 2003, le risorse per l'anno 2003 sono ripartite tra le regioni le risorse del fondo.
(in G.U. n.62 del 15 marzo 2004).

1.4. Le regioni provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta.

Codice unico di progetto (CUP)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento nuovo ed ogni progetto in corso di attuazione deve essere dotato di un "codice unico di progetto" da richiedere al Cipe in via telematica.
(art.11, legge 16 gennaio 2003, n.3).

2. Con deliberazione Cipe 27 dicembre 2002, n.143/2002, integrata con deliberazione 19 dicembre 2003, n.126/2003, è stato approvato il sistema per l'attribuzione del CUP.
(in G.U. n.87 del 14 aprile 2003 e in G.U. n.66 del 19 marzo 2004).

2.1 Sono progetti di investimento pubblico soggetti al sistema CUP quelli finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

2.2. Devono essere, comunque, registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

2.3. Devono essere dotati di CUP tutti i progetti di investimento, all'atto della richiesta di mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato.

2.4. Qualora il CUP non sia stato richiesto ed evidenziato nella documentazione presentata all'istituto mutuante, questi può provvedere direttamente alla generazione dello stesso.

2.5. Il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, attribuito automaticamente dal sistema operante nell'ambito del Cipe su richiesta dei soggetti responsabili abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura di accreditamento.

2.6. Il sistema CUP è operativo a regime dal 1° luglio 2003, relativamente ai progetti che comportano un investimento complessivo superiore a 100.000 euro, e dal 1° gennaio 2004, relativamente ai progetti di investimento fino a 100.000 euro.

2.7. Per i progetti ad elevata complessività realizzativa tale da prevedere l'esecuzione mediante una serie di progetti distinti, la registrazione di riferimento assume la definizione di CUP Master.

PUBBLICO IMPIEGO

Con circolare del dipartimento della funzione pubblica 25 febbraio 2004, n.1571, prima, e del ministro dell'interno, direzione centrale per le autonomie, 9 marzo 2004, n.1/2004, poi, sono state affrontate le problematiche interpretative dell'art.3 della legge finanziaria 2004 sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni locali. Alla luce degli orientamenti ministeriali formulati, si ripropone la disciplina in materia per l'anno 2004.

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale. (art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. (art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Ministero economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche e loro variazioni sono conformate ai fabbisogni di personale sulla base della programmazione a scadenza triennale tendente ad assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con il contenimento programmato delle spese del personale entro i vincoli di finanza pubblica. (art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. I comuni con popolazione superiore e 3.000 abitanti e le province avrebbero dovuto provvedere nel 2003 o dovranno provvedere nel 2004 alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenuto conto:

- a) di accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
- b) di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta,

entro i vincoli di finanza pubblica;

c) di utilizzare al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità e pari condizioni rispetto a quelle del lavoro privato;

d) del processo di riforma delle amministrazioni;

e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

f) dei processi di trasferimento di funzioni.

(art.34, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Oltre ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche:

- gli enti terremotati;
- gli enti colpiti da calamità naturali;
- gli enti in dissesto finanziario;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane.

(art.2, c.1, D.P.C.M. 12 settembre 2003, in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

3. Fino a quando non saranno perfezionati i provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, le dotazioni sono provvisoriamente determinate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali, alla stessa data, sono in corso di espletamento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, e fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente al 29 settembre 2002, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni. (art.34, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.6, D.P.C.M. 12 settembre 2003).

3.1. Gli esiti dell'attività di rilevazione del personale di ruolo presente in servizio al 31 dicembre 2002 sono fissati con un provvedimento formale.

(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 11 aprile 2003, n.2125).

3.2. La rilevazione non dovrà tenere conto del personale non di ruolo o ottenuto in comando e dovrà, invece, computare il proprio personale di ruolo comandato verso altre amministrazioni.

4. Le dotazioni organiche rideterminate devono assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

a) invarianza della spesa;

b) dotazioni non superiori al numero dei posti di organico complessivamente vigenti alla data del 29 settembre 2002.

(art.34, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. Con D.P.C.M. 12 settembre 2003, entrato in vigore il 29 ottobre 2003, è stato definito l'ambito applicativo delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche.

(in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

4.2. I comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.000 e 9.999 abitanti, nel provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazioni 1/105.

4.3. Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999 abitanti, nel provvedere alla

rideterminazione delle dotazioni organiche, anziché fare riferimento ai criteri di cui al precedente punto 4. sul tetto massimo della spesa e su quello del numero dei posti, possono rideterminare le dotazioni nel rispetto del rapporto dipendenti/popolazione 1/520.

4.4. Gli enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono provvedere alla rideterminazione della pianta organica sulla base dei posti in organico complessivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

4.5. Per i comuni con popolazione da 10.000 abitanti e per le province con popolazione da 300.000 abitanti, resta confermato il rispetto dei vincoli di:

- a) invarianza della spesa rispetto alla dotazione organica in vigore al 29 settembre 2002;
- b) dotazione non superiore al numero dei posti di organico vigenti al 29 settembre 2002, fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente a tale data, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni.

4.6. Qualora la dotazione organica provvisoria determinata sulla base dei posti coperti al 31 dicembre 2002, di cui al precedente punto 3., dovesse risultare numericamente superiore a quella rideterminata con i criteri di cui al precedente punto 4.5., i comuni e le province possono rideterminare definitivamente gli organici prendendo come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate al 31 dicembre 2002.

Assunzione di personale

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e che non abbiano raggiunto l'obiettivo è fatto divieto, nell'anno 2004, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. (art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso. (circolare dipartimento funzione pubblica, 25 febbraio 2004, n.1571).

1.2. Alla copertura dei posti disponibili non può provvedersi neppure mediante ricorso alle procedure di mobilità, sia su base regionale che fuori dalla regione di appartenenza del comune o della provincia.

1.3. Sono escluse dal divieto, previa autocertificazione, le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Tali assunzioni sono, altresì, consentite nell'ipotesi in cui le risorse trasferite siano messe a disposizione dalla regione, dalla comunità europea o da altro ente.

1.4. Sono, altresì, escluse dal divieto le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, per le quali l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.

(art.3,c.53)

1.5. Sono, ancora, escluse dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, le assunzioni relative alle categorie protette.

(art.3, c.53).

1.6. Le assunzioni effettuate in violazione delle precedenti disposizioni sono nulle di diritto e, come tali, insanabili.

1.7. Sono, infine, escluse dal divieto le assunzioni previste e autorizzate per il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004. L'ente che intende avvalersene deve avere riguardo, anche nel caso di assunzioni per mobilità, alla dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art.34, c.1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

(art.3, c.53).

2. Per enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che abbiano raggiunto l'obiettivo 2003, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004 saranno fissati con D.P.C.M. da emanare entro il 1° marzo 2004.

(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1 Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. potrà procedersi esclusivamente ad assunzioni di personale con figura professionale non fungibile, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, a quelle relative alle categorie protette, alle assunzioni previste e autorizzate per il 2003 con il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004, nonché al ricorso alle procedure di mobilità.

2.2. I limiti alle assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, saranno fissati entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto:

- a) della tipologia di ente;
- b) della dimensione demografica;
- c) dei profili professionali del personale da assumere;
- d) della essenzialità dei servizi da garantire;
- e) dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

2.3. Saranno stabiliti limiti più ristretti, entro percentuali non superiori al 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province che:

- a) presentano una incidenza di spesa del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche;
- b) hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore ai seguenti:
 - comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 1/136,5
 - comuni da 10.000 a 59.999 “ 1/123,5
 - comuni da 60.000 a 249.999 “ 1/104
 - comuni da 249.999 abitanti 1/78
 - province fino a 299.999 abitanti 1/676

- province da 300.000 a 499.999 “ 1/845
- province da 500.000 a 999.999 “ 1/1079
- province da 1.000.000 a 2.000.000. “ 1/1001
- province oltre 2.000.000 abitanti 1/1300

2.4. In caso di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a termine, i singoli enti locali devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno 2003.

2.5. L'autocertificazione, resa dal responsabile dei servizi finanziari, dovrà formare parte integrante del piano assunzionale per l'ente che, in ogni caso, ai sensi dell'art.91, c.1, del TUEL, dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente.
(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

3. Negli enti soggetti per l'anno 2004 a limitazione delle assunzioni, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un anno.
(art.33, c.61, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

3.2. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265.
(parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003).

4. In caso di mancata adozione del D.P.C.M. di cui al precedente punto 2. entro il 30 giugno 2004, trovano applicazione, in via provvisoria le disposizioni del D.P.C.M. 12 settembre 2003, sui criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.
(art. 3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

4.1. I comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002.

4.2. La percentuale di assumibilità si riduce dal 48 al 20 per cento, qualora i medesimi comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore ai seguenti:

- comuni da 65.000 a 249.999 abitanti 1/104
- comuni da 249.999 abitanti 1/78

4.3. I comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, moltiplicato per i valori numerici attribuiti dall'art.3, c.3, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

4.4. La percentuale di assumibilità si riduce dal 50 al 20 per cento, qualora i medesimi comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate

correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore ai seguenti:

- comuni da a 5.000 a 9.999 abitanti 1/136,5
- comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 1/123,5
- comuni da 60.000 a 65.000 abitanti 1/104

fermo restando che la predetta percentuale del 20% deve essere moltiplicata per i valori numerici attribuiti dell'art.3, c.3, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

4.5. Per i comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti, sia nel caso di assumibilità al 50% di cui al precedente punto 4.3., sia nel caso di assumibilità al 20%, di cui al precedente punto 4.4., le assunzioni non possono superare il 50% oppure il 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dai calcoli dovessero risultare percentuali superiori.

4.6. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003.

4.7. La percentuale di assumibilità si riduce dal 48 al 20 per cento, qualora le medesime Province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiori alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a 1/1300.

4.8. Le province con popolazione fino a 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari a 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, moltiplicato per i valori numerici attribuiti dall'art.4, c.3, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

4.9. La percentuale di assumibilità si riduce dal 50 per cento, qualora le medesime province con popolazione fino a 2.000.000 di abitanti presentano una incidenza di spese del personale sulle entrate correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M., oppure hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore ai seguenti:

- province con popolazione fino a 299.999 abitanti 1/676
- province da 390.000 a 499.999 abitanti 1/845
- province da 500.000 a 999.000 abitanti 1/1079
- province da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/1001

fermo restando che la predetta percentuale del 20% deve essere moltiplicata per i valori numerici attribuiti dall'art.4, c.3, del D.P.C.M. ai parametri di classe demografica, di incidenza del personale sulle entrate correnti accertate nell'ultimo consuntivo approvato nel corso dell'anno 2000, nonché della tipologia di servizi.

4.10. Per le province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 di abitanti, sia nel caso di

assumibilità al 50% di cui al precedente punto 4.8., sia nel caso di assumibilità al 20%, di cui al precedente punto 8.1., le assunzioni non possono superare il 50% oppure il 20% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dai calcoli dovessero risultare percentuali superiori.

4.11. In caso di trasferimento di funzioni e competenze con relativa assegnazione di personale, è consentito a comuni e province l'assunzione, in deroga ai limiti, di un numero di unità pari a quello assegnato, nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano state attivate.

4.12. Le unioni di comuni e le comunità montane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003.

4.13. Ai fini del calcolo per le determinazioni delle unità di personale da assumere nell'anno 2004, è consentito l'arrotondamento per eccesso.

4.14. A comuni e province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità è comunque consentita l'assunzione di una unità.

5. L'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.
(art.35, c.5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

6. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.
(art.35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Incarichi a contratto

1. Negli enti locali in cui non è prevista la dirigenza, i contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni funzionari dell'aria direttiva, la misura non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente è arrotondata all'unità superiore.
(art.110, c.2, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.51, c.9, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

2.1. Per il personale in convenzioni occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art.110, c.6, del TUEL;
- incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, a termini dell'art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165

2.2. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorre fare riferimento alla fattispecie di cui all'art.47, lett. c bis, del TUIR.

3. Per gli enti locali non soggetti agli obblighi del rispetto del patto di stabilità interno e per quelli che, nell'anno 2003, hanno rispettato il patto medesimo, le assunzioni di personale a tempo determinato sono svincolate da ogni limitazione.
(art.3, c.65, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Gli enti locali che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto 2003 sono soggetti alle limitazioni previste dalla norma.

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2004.
(art.3, c.64, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o postisi in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004.
(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.1, D.L. 16 marzo 2004, n.66).

1.1. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.2. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.3. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66.

Contratti di formazione e lavoro

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
(art.86 c.9 D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276).

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

2. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti o che scadranno nell'anno 2004 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
(art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla conversione sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti in scadenza nel 2003 anche a quelli in scadenza nel 2004.
(parere dipartimento funzione pubblica, 12 febbraio 2004, n.191/2004).

Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione.
(art. 45, c. 8, legge 17 maggio 1999, n. 144).

2. I comuni possono prorogare per l'anno 2004 le convenzioni per lo svolgimento di attività straordinarie con i lavoratori socialmente utili ed attuare misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu e nella disponibilità degli stessi comuni da almeno tre anni.
(art.3, c.77, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. Il finanziamento statale è fissato nel limite complessivo di 78 milioni di euro.

2.2. I comuni possono richiedere l'assistenza di Italia lavoro s.p.a. per la predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro.
(art.41, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3. Gli enti locali possono affidare ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, lo svolgimento delle attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo, per una durata non superiore a 60 mesi.
(art. 6, c. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).

4. Anche in caso di affidamento d'incarico di collaborazione coordinata e continuativa spetta agli enti locali l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun soggetto.
(circolare Ministero lavoro, 14 gennaio 2003, n.105).

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro e per il solo anno 2004, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno un quinquennio di comuni con meno di 50 000 abitanti

ammontare un qualunque di comuni con meno di 50.000 abitanti.
(art.3, c.82, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni..
(art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

2. Il ricorso alle procedure di mobilità tra enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli che seguono, per fascia demografica:

Comuni, con popolazione
da a 999 abit. rapporto 1/143

“ 1.000 “ 2.999 “ “ 1/150

“ 3.000 “ 9.999 “ “ 1/158

“ 10.000 “ 59.999 “ “ 1/143

“ 60.000 “ 249 .999 “ “ 1/120

“ 250.000 “ “ 1/90

Province, con popolazione
da a 299. 999 abit. rapporto 1/780

“ 300.000 “ 499.999 “ “ 1/975

“ 500.000 “ 999.999 “ “ 1/1.245

“ 1.000.000 “ 2.000.000 “ “ 1/1.155

“ 2.000.000 “ 1/1.500

(art.19, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
(art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
(art.34 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.7, legge 16 gennaio 2003, n.3; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

4.1. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di invio della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità.
(art.34 bis, c.2 e 4).

4.2. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto.
(art.34, c.5).

4.3. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di

4.5. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

Fondo progettazione

1. È in vigore dal 26 maggio 2000, il nuovo regolamento per la ripartizione tra tecnici e altri componenti dell'ufficio tecnico incaricati delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione delle opere pubbliche.
(D.M. 2 novembre 1999, n.555, in G.U. n.108, dell'11 maggio 2000).

1.1. Il regolamento sostituisce il precedente approvato con D.M. 7 aprile 1998.

2. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 settembre 2000, n. 43/2000, sono forniti chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo dell'incentivo alla progettualità.
(in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000).

3. Destinatari dell'incentivo per la progettazione, pari al 2% (fino al 31 dicembre 2003 era l'1,50%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sono il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, sulla base di apposito regolamento nel quale sono fissati i criteri da seguire per la ripartizione delle somme.
(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Rientrano tra i destinatari non soltanto i professionisti abilitati all'esercizio della professione, ma anche i tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio almeno dal 18 dicembre 1993, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3.2. Soggetti destinatari dell'incentivo sono, ancora:

- a) il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione;
- b) l'incaricato del collaudo statico, che può coincidere con il collaudatore finale oppure con uno dei tre membri della commissione di collaudo;
- c) il responsabile del procedimento, anche nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna;

3.3. Non è da ricomprendere fra i soggetti destinatari dell'incentivo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

3.4. L'ambito oggettivo di attribuzione del compenso si estende anche:

- a) alle perizie di varianti e suppletive, necessarie ad integrare un progetto originario viziato da errore progettuale, redatte da tecniche dell'amministrazione, limitatamente all'importo della perizia;
- b) agli atti di pianificazione comunque denominati, quali per esempio i regolamenti edilizi.

3.5. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, in relazione al principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di

conlega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

3.6. In caso di mancata previsione dell'incentivo nel quadro economico, qualora l'ente sia dotato di un regolamento interno, l'accertamento può essere operato anche tardivamente mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

4. Il gravame degli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%.
(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Sanatoria edilizia

1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Congedo per assistenza ai disabili

1. Il congedo straordinario della durata di due anni per l'assistenza di familiari disabili può essere fruito a prescindere dall'anzianità di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap.
(art.42, c.5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, nel testo modificato dall'art.3, c. 106, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Trasferimento provvisorio

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore.
(art.42 bis, c.1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, aggiunto dall'art.3, c. 105, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. L'assegnazione, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, è condizionata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

1.2. L'assenso deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, così come l'eventuale dissenso che, però, deve essere motivato.

1.3. Il posto temporaneamente lasciato libero non costituisce disponibilità ai fini di una nuova assunzione.
(art.42 bis, c.2).

PATRIMONIO PUBBLICO

Demanio storico e artistico

1. I beni mobili e immobili degli enti locali appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario, sono sottoposti alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sarà effettuata una verifica sulla sussistenza o meno dei requisiti in materia di beni culturali ambientali;

ambientali.

(art.27, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Il riscontro della sussistenza dei requisiti determina la definitiva sottoposizione dei beni ai vincoli per la tutela; l'assenza dei requisiti comporta l'avvio della procedura di sclassificazione e la successiva alienabilità.

1.2. La verifica, ad opera delle soprintendenze, è avviata a richiesta degli enti, con istanza corredata dalle schede descrittive dei singoli beni.

(art.27, c.12).

1.3. Con D.M. 6 febbraio 2004 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili oggetto di verifica.

(in G.U. n.52 del 3 marzo 2004).

1.4. Tramite accordi con le soprintendenze regionali, sottoposti all'approvazione del ministero per i beni e le attività culturali, saranno definiti i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di beni.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Assicurazione Inail

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, ha riordinato la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; a seguito dell'ultima circolare 18 marzo 2004, n.22, si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso ai lavoratori dell'area dirigenziale.

(art.4, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

2. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente.

(art.5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

3. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussiste l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

(art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).

4. Con nota 13 marzo 2000 della direzione centrale rischi dell'Inail sono state fornite le prime istruzioni utili sul D.Lgs. n.38/2000.

5. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori precobordati.

istruzioni e emendamenti sulla assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

5.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

5.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videoterminali o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

5.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

5.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Detrazioni

1. Ai fini dell'attribuzione delle detrazioni d'imposta il reddito complessivo deve essere assunto al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale.
(art.13, Tuir, nel testo modificato dall'art.2, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. La disposizione ha decorrenza dal 1° gennaio 2003.
(circolare ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 15 marzo 2004, n.10/E).

Tassazione separata

1. I nuovi scaglioni e le nuove aliquote d'imposta si applicano con riferimento ai redditi imputabili al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2003, ad esclusione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, per i quali la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto a partire dal 1° gennaio 2005.
(circolare ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 15 marzo 2004, n.10/E).

2. Le somme corrisposte in occasione di rinnovi contrattuali, corrisposte in luogo di puntuali aumenti che avrebbero dovuto interessare periodi pregressi, erogate in relazione al periodo di vacanza contrattuale e determinate sulla base dei mesi di effettiva prestazione, qualora siano erogate in anno successivo a quello di riferimento, sono riconducibili alla natura fiscale di "arretrati" e, conseguentemente, assoggettabili a tassazione separata.
(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 16 marzo 2003, n.43).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Prestazioni educative e didattiche

1. Le prestazioni educative, didattiche e complementari rese negli asili nido direttamente dal comune agli utenti sono esenti.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 16 marzo 2004, n.39/E).

1.1. Sono, altresì, esenti le prestazioni effettuate da cooperative sociali nei confronti del comune, se rese nell'ambito della gestione globale di un asilo nido la cui titolarità resta in capo al comune.

Prestazioni socio-assistenziali

1. Le prestazioni socio-assistenziali rese nelle case di riposo direttamente dal comune agli utenti sono esenti.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 16 marzo 2004, n.39/E).

1.2. Sono, altresì, esenti le prestazioni effettuate da cooperative sociali nei confronti del comune, se rese nell'ambito della gestione globale di una casa di riposo la cui titolarità resta in capo al comune.

Servizi di riscossione

1. L'aggio dovuto dall'ente al concessionario della riscossione di somme non tributarie, quali le entrate patrimoniali, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione dell'Iva.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 1 marzo 2004, n.24/E).

Parcheggi

1. L'affidamento in concessione del servizio di parcheggio costituisce applicazione dei poteri autoritativi dell'ente e, pertanto, il relativo canone è estraneo alla sfera applicativa dell'Iva.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 12 marzo 2004, n.36/E).

Docce pubbliche

1. I servizi di docce pubbliche resi indiscriminatamente agli utenti sono soggetti all'aliquota Iva ordinaria del 20%.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 16 marzo 2004, n.41/E).

1.1. Sono soggetti all'aliquota agevolata del 4% se resi da cooperative sociali in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza.

Contributi pubblici

1. I contributi erogati per il perseguimento di finalità e obiettivi di carattere generale, quali il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e delle connesse attività di formazione, non avendo natura di corrispettivi specifici per una prestazione di servizi, non sono soggetti ad Iva.

(risoluzione ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 16 marzo 2004, n.42/E).

1 MAGGIO

Sanzioni per violazioni codice della strada(1)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2004.

(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (1)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.

(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale.

(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Trasmissione della programmazione 2004-2006 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Formazione del personale (1)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.

(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

Tributi locali (2)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2004 dei tributi locali.

(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tariffe e prezzi pubblici (2)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2004.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione (3)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati.
(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere.
(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

6 MAGGIO

Lavori pubblici concernenti i beni culturali

- Termine per l'emanazione di decreto ministeriale per la definizione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori.
(art.5, c.1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30).

7 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporto cartaceo.
(art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

10 MAGGIO

Bilancio di previsione (3)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema di bilancio di previsione 2004 ed allegati munito del parere dell'organo di revisione.
(art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

15 MAGGIO

Imposta comunale sugli immobili

- Termine ultimo per l'inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e

decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2004.

(art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98).

Patto di stabilità interno

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2004/2008, da parte del Ministero del tesoro, di approvazione del piano medesimo.

(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, alla estinzione anticipata dei mutui.

(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

17 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporti magnetici.

(art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.- 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

20 MAGGIO

Rendiconto (3)

- Approvazione, da parte della Giunta, della proposta di rendiconto 2003, con allegata relazione di cui all'art. 151, c. 6, D.Lgs. 267/2000.
(art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- Trasmissione della proposta di deliberazione del rendiconto 2003 approvata dalla Giunta all'organo di revisione.
(art. 239, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Bilancio di previsione (3)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2004, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2004-2006 da parte dei membri dell'organo consiliare (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

29 MAGGIO

Certificazione di bilancio

- Termine per la trasmissione del certificato del bilancio 2004 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio e di copia del certificato in versione cartacea alla regione di appartenenza.

(D.M.19 febbraio 2004).

30 MAGGIO

Compartecipazione Irpef

- Comunicazione al ministro interno, da parte del ministero economia e finanze, dei dati consuntivi 2003 del gettito, per la successiva informazione ai comuni ed i conguagli rispetto all'importo già erogato. (art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

31 MAGGIO

Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine entro il quale deve essere annualmente emanato il decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
- b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
- d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
- e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello

Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento.

(art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2004 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari al 60%, del contributo 2004 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

31 MAGGIO

Tariffe per la cremazione(4)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2004 programmato nel Dpef.

(art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002).

Addizionale comunale all'Iperf (4)(5)

- (Facoltativa) Deliberazione dell' aliquota da applicare sui redditi 2004. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico.

(art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo sostituito dall'art.11, legge 18 ottobre 2001, n.383).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica.

(D.M. 31 maggio 2002, in G.U. n.130 del 30 giugno 2002).

Regolamenti sulle entrate (4)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall'inizio dell'anno, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale.

(art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Servizi a domanda individuale (4)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2004.

(art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Aree e fabbricati (4)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2004, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

(art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta comunale sugli immobili (4)

- Deliberazione a valere per l'anno 2004, relativa a:

- 1) misura dell'imposta;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili;
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati;
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- 9) non applicazione dell'imposta sugli immobili ex rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e che sono iscritti, entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
- 10) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che concedono in

locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo;
 11) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa.

12) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

13) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale

(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 53 e 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 58, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2, c. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431; art. 6, c. 4 e 5, e art. 31, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n.448; art.30 , c.12 e14, legge 23 dicembre 1999, n.488; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa provinciale ambientale (4)

- Deliberazione della misura per l'anno 2004.

(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, testo sostituito dell'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (4)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2004, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Imposta provinciale di trascrizione (4)

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2003, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2004, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2003, fino ad un massimo del 20% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione.

(art. 52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (4)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2004, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa . Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze.

(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (4)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2004, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
(art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (4)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2004. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze.
(art. 69, c. 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2004, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%.
(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche.
(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (4)

- (Facoltativa) Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2004, in sostituzione della Tarsu, in via sperimentale.
(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. . 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tassa sui concorsi (4)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33.
(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340; art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica (4)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2004 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti.
(art. 10. c. 8. legge 13 maggio 1999. n. 133. e art. 53. c.16. legge 23 dicembre 2000. n. 388. nel

testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Programma triennale lavori pubblici (4)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2004 – 2006, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno.
(art.2, c.3, D.M. 21 giugno 2000; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 con allegati bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2004/2006.
(art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2004, se la deliberazione del bilancio 2004 non dovesse ancora essere stata adottata.
(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2004 approvato.(6)
(art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2004, con efficacia dal 1° gennaio. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze (7).
(art. 3, c.5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nel testo sostituito dall'art.10, c.1, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448, e art.35, c.2).
- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50% (7).
(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio.
(circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/F.L.).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 e 2003 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (7).
(art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.10, c.1, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 e 2003 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (7).
(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Competenze gestionali degli assessori (6)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2004, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio.
(art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.29, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1 GIUGNO

Piano esecutivo di gestione (6)

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
(art 169 D Lgs 18 agosto 2000 n 267)

(art.10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Termine entro il quale, qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema di bilancio non ancora adottato dalla giunta, il prefetto nomina un commissario perché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario. Decorso il termine senza che il bilancio sia approvato, provvede il commissario ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

- Termine entro il quale, qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione da parte del consiglio dello schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione. Decorso il termine senza che il bilancio sia approvato, provvede il commissario ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80).

10 GIUGNO

Esecutività del bilancio (8)

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2004, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Rendiconto (3)

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2003 munito della relazione dell'organo di revisione

(artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

11 GIUGNO

Ordinamento autonomie locali

ORGANISMO AUTONOMO LOCALI

- Adozione di uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale e individuativi delle disposizioni che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

(art.1, c. 4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131).

- Adozione di uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ed alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, comprese quelle contenute nel TUEL, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato.

(art.2, c. 1 e 2, legge 5 giugno 2003, n.131).

15 GIUGNO

Patto di stabilità interno

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 30 giugno, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province e comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario 2004/2008 presentato entro il 31 marzo 2004.

(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero Tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

20 GIUGNO

Fondo per il sostegno alla progettazione

- Termine annuale per la presentazione al ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, via xx settembre, 97, 00187 Roma, della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, corredata da prospetto informativo, per l'ammissione al contributo del fondo destinato al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione.

(art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.M. 10 aprile 2002).

29 GIUGNO

Programma triennale lavori pubblici (9)

- Termine per la trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente.
(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; artt.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

30 GIUGNO

Imposta comunale sugli immobili

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2003 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2003, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali.

(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2003 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali.

(art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2003 e versata direttamente o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accredito su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale, fino al 31 dicembre 2003.

(D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativa all'Ici.

(D.M. 31 luglio 2000).

- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2003 e versata o con comunicazione di accredito su c.c.p. fino al 31 dicembre 2003.

(D.M. 31 luglio 2000).

- Trasmissione al Centro elaborativo del Consorzio Anci-Cnc delle dichiarazioni Ici presentate al Comune nell'anno 2003.

(art.1, c.1, D.M. 7 giugno 2000).

30 GIUGNO

Servizi di riscossione

- Scadenza del termine dei contratti con i concessionari rinnovati nelle more della revisione del sistema delle concessioni.

(art.52, c.5, lett. b, n.2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo modificato dall'art.2, c.32, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.

(D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2004 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati.

(D.M. 22 dicembre 2000).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2004 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2004 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati.

(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Politiche sociali

- Termine entro il quale devono essere utilizzate le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali

assegnate nell'anno 2003, a pena di revoca dei finanziamenti.
(art.46, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Addizionale comunale Irpef

- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici più recenti sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione, a titolo d'acconto, del gettito dell'addizionale 2003, entro l'anno 2004.

(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici relativi all'anno precedente sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione definitiva degli importi dovuti ai comuni, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.

(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2004, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni.

(art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 4° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 4° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2003/2007 o

precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2003 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari.

(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario. (circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V - anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale. (circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2003, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2004 sulla base dei dati di pre-consuntivo si differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2003.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2003, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2003 di competenza e di cassa.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

Informazione ambientale

- Trasmissione al Ministero dell'ambiente (Servizio V.I.A. Divisione II – Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 – 00184 Roma) delle schede A e B allegate alla circolare 22 luglio 1997 (in G.U. n.245 del 20 ottobre 1997) sui dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, ai fini della relazione annuale.

(art.8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.39).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

- verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al Dip. Della funzione pubblica

(art.1, c.266, legge 662/1996).

Rendiconto

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2003.

(art.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Incarichi retributivi a pubblici dipendenti (10)

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:

- a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
- c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;
- e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa.

(art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi.

(art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile.

(art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.

(art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

Collaboratori e consulenti esterni (10)

- Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti.

(art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime.

(art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n. 30).

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2003 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta.
(art.20, D.P.R. 2 novembre 1976, n.784).

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2003 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta.
(art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413).

NOTE:

(1) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

(2) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge del 31 maggio).

(3) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.

(4) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(5) Se deliberata in aumento, il provvedimento non acquista efficacia per effetto dell'art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350, che ne dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2004.

(6) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.

(7) Termine stimato. Adempimento per il quale non è prescritta la scadenza prima dell'approvazione del bilancio.

- (8) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 maggio e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° giugno 2004.
- (9) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2004 alla scadenza del 31 maggio 2004.
- (10) L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi.